



## DISCIPLINARE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI E DEI VALUTATORI CINOFILI

### NORME GENERALI

#### Art. 1

1. L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), per assicurare il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani iscritti ai Registri genealogici, e per consentire un più alto grado di responsabilizzazione dei proprietari nel gestire i propri cani, istituisce l'albo degli addestratori cinofili e l'albo dei valutatori cinofili.

### ADDESTRATORI CINOFILI

#### Art. 2

1. È addestratore cinofilo il tecnico abilitato:
  - a) ad educare i cani e a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
  - b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
  - c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
2. La qualifica di addestratore si acquisisce dopo aver frequentato un corso di qualificazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame teorico sulle materie del corso, aver effettuato un periodo di tirocinio a fianco di un addestratore qualificato, ai sensi del presente disciplinare, e aver sostenuto con esito favorevole un esame finale di abilitazione.
3. Il Consiglio direttivo dell'ENCI, preso atto dell'esito dell'esame e dei requisiti in possesso dall'interessato in base all'art.6 del presente disciplinare, ratifica la qualifica di addestratore cinofilo.
4. La qualifica di addestratore, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'albo degli addestratori tenuto dall'ENCI, e sottoposto ad aggiornamenti periodici.

#### Art. 3

1. L'albo degli addestratori è suddiviso in 3 sezioni ed i suoi iscritti hanno in comune la capacità di assolvere le funzioni di cui all'art. 2, comma 1) lettere b) e c). Ciascuna sezione riguarda settori diversi di addestramento specialistico, ovvero:
  - Sezione I°** : addestratori per cani da utilità, *pet-therapy*, compagnia e sport;
  - Sezione II°** : addestratori per cani conduttori di bestiame;
  - Sezione III°** : addestratori per cani da caccia.



## COMITATO CONSULTIVO DEGLI ADDESTRATORI

### Art. 4

1. Il Consiglio direttivo dell'ENCI nomina il Comitato consultivo degli addestratori costituito da 5 membri, ovvero:
  - un componente il Consiglio direttivo dell'ENCI;
  - tre addestratori eletti dall'assemblea degli addestratori, allo scopo convocata dal Presidente dell'ENCI;
  - un addestratore nominato dal Consiglio direttivo dell'ENCI.
2. Il Comitato consultivo degli addestratori elegge nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti iscritti nell'albo degli addestratori.
3. Il Comitato consultivo degli addestratori resta in carica tre anni e comunque decade con il Consiglio direttivo dell'ENCI, prorogando la propria attività fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo.

### Art. 5

1. Il Comitato consultivo degli addestratori tratta questioni eminentemente tecniche e deontologiche. Relaziona, per le rispettive competenze, al Consiglio direttivo ed alla Commissione Tecnica Centrale (CTC).
2. Il Comitato consultivo degli addestratori ha altresì l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo dell'ENCI sul comportamento degli addestratori, sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di quelli che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti o che contravvengono il codice deontologico di cui all'art. 16 del presente disciplinare, a seguito di denuncia pervenuta al Comitato medesimo o comunque dei quali si ha comprovata conoscenza.
3. Possono essere proposti al Consiglio direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a) richiamo;
  - b) censura;
  - c) sospensione fino a tre anni;
  - d) cancellazione dall'albo degli addestratori.
4. Le riunioni del Comitato consultivo degli addestratori sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza; esse hanno carattere consultivo.

## FORMAZIONE DEGLI ADDESTRATORI

### Art. 6

1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere superato il 18° anno di età;
  - b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;



- c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all'art.727 c.p.;
- d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- e) autocertificazione con cui si dichiara di aver addestrato soggetti che hanno partecipato in prove ufficiali con buoni risultati. Per gli operatori di *pet-therapy* sarà valutato il curriculum formativo;
- f) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore.

### Art. 7

1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare domanda indirizzata all'ENCI.
2. La domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà istruita dall'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC).
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato all'interessato.

### Art. 8

1. L'accettazione della domanda implica l'ammissione ad un corso teorico-pratico con "materie formative di base" in comune, e con altre materie differenziate a seconda dell'indirizzo specialistico prescelto dal candidato (vedansi sezioni di cui all'art. 3).
2. Le materie che verranno trattate nel predetto corso sono le seguenti:
  - a) *materie in comune per tutti i candidati:*
    - cenni di fisiologia e apparati sensoriali;
    - evoluzione e comparazione delle razze;
    - etologia e comportamento animale;
    - benessere animale;
    - meccanica del movimento;
    - regolamenti e normative d'interesse;
    - alimentazione e lavoro;
    - igiene e salute;
    - controllo e prevenzione zoonosi;
    - tecniche di primo soccorso.
  - b) *materie per i candidati all'iscrizione nella I°sezione:*
    - razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego;
    - etogramma del cane e psicologia canina;
    - apprendimento ed educazione
    - metodiche di addestramento;
    - metodiche di allenamento;
  - b1) *per i candidati di pet-therapy;*
    - interazione con gli utenti nelle differenti patologie e comportamenti;
    - prevenzione incidenti;
    - controllo e prevenzione zoonosi.
  - c) *materie per i candidati all'iscrizione nella II°sezione:*



- 
- razze per la conduzione del bestiame: origini, attitudini e impiego;
  - etogramma del cane conduttore e psicologia canina;
  - rapporto uomo- cane- bestiame;
  - metodiche di addestramento;
  - metodiche di allenamento.
- d) *materie per i candidati all'iscrizione nella III<sup>o</sup> sezione:*
- razze da caccia sottoposte a prove di lavoro, origini, attitudini e impiego;
  - biologia e conoscenza della fauna d'interesse;
  - etogramma del cane da caccia e psicologia canina;
  - metodiche di addestramento;
  - metodiche di allenamento.
3. I corsi teorico-pratici per addestratore saranno organizzati dall'ENCI in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, e/o con altri enti pubblici di competenza;
  4. I corsi saranno tenuti da docenti ufficialmente qualificati nelle relative materie e proposti dalla CTC.

#### Art. 9

1. I candidati, dopo aver frequentato il corso di cui all'art. 8, devono sostenere l'esame teorico pratico.
2. Le commissioni d'esame saranno composte, in funzione delle materie previste per le singole sezioni specialistiche nell'albo addestratori, e formate da:
  - il Direttore dell'ENCI o un suo delegato, con funzioni di segretario;
  - un esperto-giudice del tipo di prove previste per i cani contemplati nelle sezioni specialistiche di cui all'art. 3, designato dal Consiglio direttivo dell'ENCI;
  - un docente delle materie oggetto del corso;
  - un funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole e forestali, od un esperto da questo designato;
  - un funzionario dei servizi veterinari del Ministero della salute, od un esperto da questo designato.
3. La commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile, stabilirà l'idoneità del candidato.

#### Art. 10

1. Il candidato addestratore che non superasse l'esame teorico-pratico previsto dal presente disciplinare, potrà fare domanda scritta all'UC e ripresentarsi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi e per non più di tre volte.

#### Art. 11

1. La nomina di addestratore e la relativa iscrizione nell'albo degli addestratori spetta al Consiglio direttivo dell'ENCI.



2. Decadranno dalla nomina gli addestratori che verranno meno alle norme contenute nel codice deontologico, in seguito al pronunciamento in tal senso proposto dal Comitato consultivo degli addestratori, nonché nei casi in cui sopravvengono le condizioni ostative di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art.6 del presente disciplinare.
3. La decadenza è disposta con delibera del Consiglio direttivo dell'ENCI.

#### **Art. 12**

1. Gli addestratori iscritti in una sezione specialistica dell'albo possono ottenere l'iscrizione ad una diversa sezione a seguito del superamento del relativo esame teorico pratico di cui all'art.9.

#### **Art. 13**

1. All'atto dell'iscrizione ai corsi di cui all'art.8 del presente disciplinare, l'ENCI richiederà al candidato il versamento di una quota quale rimborso delle spese.
2. L'entità della quote di rimborso-spesa sarà deliberata dal Consiglio direttivo dell'ENCI.

### **OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ADDESTRATORI**

#### **Art. 14**

Gli addestratori riconosciuti ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico (allegato) che dovrà essere opportunamente sottoscritto da ogni addestratore, quale condizione imprescindibile per l'iscrizione nell'albo degli addestratori.

Le modifiche al codice deontologico, proposte dal Comitato consultivo degli addestratori, sono deliberate dal Consiglio direttivo ENCI previo parere della CTC.

### **CENTRI DI ADDESTRAMENTO CINOFILO**

#### **Art. 15**

1. E' istituita presso l'ENCI l'anagrafe dei centri di addestramento cinofilo riconosciuti ai fini di cui all'art.1. Per l'iscrizione a tale anagrafe ai centri di addestramento è richiesta la presenza di un addestratore responsabile iscritto all'albo degli addestratori di cui al precedente art. 3.
2. La nomina dell'addestratore responsabile dovrà essere comunicata all'ENCI al momento della richiesta dell'iscrizione, accompagnata da dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'interessato.
3. E' richiesta altresì una struttura idonea e nel rispetto della normativa vigente
4. La qualifica costituisce altresì titolo di abilitazione tecnica per la gestione di centri di addestramento cinofilo, con le finalità di cui di cui all'art. 1



---

## VALUTATORI CINOFILI

### Art. 16

1. È valutatore cinofilo l'esperto giudice abilitato a valutare, attraverso dei test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
2. La qualifica di valutatore, in aggiunta a quanto previsto dall'art.6, comma 15, del disciplinare del corpo degli esperti, può essere acquisita dall'esperto giudice, dopo aver frequentato un corso specifico di qualificazione.
3. Il programma del corso, nonché i test a cui sottoporre il cane da valutare, sono definiti dalla CTC.
4. La qualifica di valutatore acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'albo dei valutatori, tenuto dall'ENCI, e sottoposto ad aggiornamenti periodici.

## NORME TRANSITORIE

### Art. 17

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, potranno chiedere l'iscrizione all'albo degli addestratori cinofili coloro che già svolgono attività di addestramento dal almeno tre anni nell'ambito delle specifiche sezioni, come previsto dall'art.3 del presente disciplinare. Per gli addestratori dei cani da caccia, aver ottenuto in prove riconosciute su selvaggina naturale almeno la qualifica di eccellente con almeno due cani. Per gli addestratori dei cani da utilità e di conduzione del bestiame, aver ottenuto la menzione nella classe tre di addestramento. Per gli operatori di *pet-therapy*, sarà valutato il curriculum così come previsto dall'art.6.
2. La valutazione delle domande presentate, corredate dai curricula e dall'accettazione scritta del codice deontologico di cui all'art. 14 saranno sottoposti alla valutazione di una commissione nominata dalla Consiglio direttivo dell'ENCI.

## NORME DI ESECUZIONE

### Art. 18

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

**Si approva**  
**Il Direttore Generale**  
**(Francesco Saverio Abate)**



*Allegato*

***CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI***

1. L'addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall'ENCI per quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
2. L'addestratore deve utilizzare unicamente sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo finalizzando lo stesso al miglioramento della docilità e del controllo del cane.
3. L'addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico-sanitario ai cani a lui affidati.
4. L'addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
5. L'addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, impegnandosi a richiedere giusti compensi e per la sola attività effettivamente prestata, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
6. L'addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati sperati dal cliente e, quando avesse a ritenere il soggetto a lui affidato non in possesso delle qualità richieste, deve renderne edotto il cliente stesso, per consentirgli di assumere le decisioni che riterrà più opportune.
7. L'addestratore deve avvertire il cliente allorché ravvisi che il cane a lui affidato possa ritenersi potenzialmente pericoloso.
8. L'addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l'operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l'attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile.
9. L'addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l'operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti.
10. L'addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del proprietario.
11. Una condanna definitiva per maltrattamento d'animali comporterà la radiazione dall'albo degli addestratori.